

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: rappresentato e difeso dall'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il sig., a seguito della comunicazione, dell'....., dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, con la quale l'amministrazione ha invitato l'odierno ricorrente a presentare memorie ed a prendere visione degli atti, si è recato presso gli uffici per esercitare il diritto di accesso.

La Questura di Divisione Polizia amministrativa e Sociale ufficio armi, nonostante l'invito contenuto nel preavviso di provvedimento negativo non ha consentito al sig. di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento in esame.

Avverso il provvedimento di diniego tacito il sig., tramite il proprio legale rappresentante avv. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'accesso previsto dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ha lo scopo di porre i destinatari dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni di partecipare al procedimento, anche mediante la presentazione di memorie ed osservazioni, e di contribuire così alla formazione della volontà dell'amministrazione.

Pertanto, la visione dei documenti costituisce lo strumento per potere intervenire e contraddire, nel corso del procedimento, l'operato dell'amministrazione.

Di conseguenza, il sig., quale parte del procedimento di rinnovo del porto di fucile, ha diritto di accedere ai relativi documenti al fine di introdurre ogni elemento che possa fornire un apporto alla propria istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di Divisione Polizia amministrativa e Sociale ufficio armi, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, rappresentata e difesa dall'avv. ed
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione
Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro,.....

Fatto

La sig....., dipendente della societàs.p.a., ha
presentato in data istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di
....., avente ad oggetto la dichiarazione rilasciata dalla medesima nel corso di un
accertamento ispettivo effettuato presso la società su indicata.

L'amministrazione, con nota del, pervenuta all'odierna ricorrente in
data....., ha differito l'accesso al verbale contenente la predetta dichiarazione al
momento di conclusione degli accertamenti ispettivi, atteso che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge n. 241 del 1990, l'estrazione di copia della dichiarazione potrebbe gravemente ostacolare o
compromettere lo svolgimento ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Prosegue la Direzione provinciale del Lavoro affermando che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 lett. c)
del d.P.R. n. 352 del 1992, sono esclusi dal diritto di accesso gli atti relativi a fatti che possono
configurare illeciti penali oggetto di informativa all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, tali atti, ai sensi dell'art. 329 del c.p.p., sono coperti da segreto istruttorio fino al momento di
chiusura delle indagini preliminari.

Avverso il provvedimento di differimento la sig.ra....., tramite il proprio legale
rappresentante avv....., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241
del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed
il rilascio del documento richiesto.

Specifica la sig.ranell'odierno ricorso che l'istanza di accesso è volta a
conoscere se il contenuto del verbale corrisponde effettivamente alla dichiarazione resa agli
ispettori del Lavoro.

Diritto

L'amministrazione per non compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa ha
differito, fino alla conclusione delle verifiche ispettive, l'accesso alla dichiarazione resa
dall'odierna ricorrente agli ispettori del lavoro, ai sensi del testo dell'articolo 24, comma 6, della
legge antecedente alle riforme del 2005; ed ha fatto presente che qualora dalle indagini compiute
dagli ispettori del lavoro dovessero emergere ipotesi di reato, i relativi documenti sarebbero sottratti
al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.

La normativa attualmente vigente stabilisce che le amministrazioni possono sottrarre all'accesso
temporaneamente o definitivamente i documenti in loro possesso, qualora i medesimi rientrino nelle
ipotesi di cui all'art. 24, commi 1 e 6, della legge n. 241 del 1990 e nei casi contemplati dai
regolamenti adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, e,
dunque, per il Ministero del Lavoro il D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Il decreto citato sottrae,
temporaneamente all'accesso i documenti individuati all'art. 2 per ragioni di tutela del diritto alla
riservatezza di persone fisiche; ipotesi quest'ultima non applicabile al caso in esame, atteso che la
dichiarazione contenuta nel verbale oggetto dell'istanza è stata resa dallo stesso istante.

Nel caso in cui la dichiarazione dovesse integrare una notizia di reato, l'art. 24, comma 1, legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge n. 15 del 2005, prevede l'esclusione dal diritto di accesso "dei documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24/10/77 n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo".

L'art. 329 c.p.p. segretando gli atti di indagine che siano posti in essere dal pubblico ministero ovvero dalla polizia giudiziaria, quali gli ispettori del lavoro, rientra tra i casi di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 "gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria"; in tale senso la giurisprudenza ha stabilito che "l'ispettorato del lavoro è organo della pubblica amministrazione ed ha poteri di ispezione e di vigilanza; pertanto sono attribuite agli ispettori del lavoro funzioni di polizia non solo amministrativa, ma anche giudiziaria quali l'accertamento del reato commesso" (Cass. pen. IV, 17 febbraio 1983, n. 1481).

In tale ultima ipotesi l'interessato potrà, se del caso, chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle indagini, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., competendo solo all'autorità giudiziaria penale valutare se consentire o meno all'interessato la visione di atti coperti da segreto istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:,,,
....., elettivamente domiciliate presso
lo studio di Consulenza ragioniere
Contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione
provinciale del Lavoro

Fatto

Le sig. re,,,
....., prestatrici d'opera presso la
s.c. a r.l., a seguito di un accertamento ispettivo hanno presentato, in data e
....., istanza di accesso alle proprie dichiarazioni rilasciate agli ispettori del
Ministero del Lavoro, al fine di valutare l'esperibilità di eventuali iniziative giudiziarie a tutela dei
propri diritti ed interessi.

L'amministrazione, con nota del, ha accolto l'istanza di accesso ai chiesti
documenti, ma nella sola forma della presa visione.

Specifica, infatti, l'amministrazione in una successiva nota del, che
l'esercizio nella sola forma della visione si fonda sul D.M. n. 757 del 1994, il quale stabilisce che
"sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso, sino alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro,
i documenti concernenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva attinenti a lavoratori",
nonché in considerazione del fine dell'istanza di accesso consistente nella verifica del contenuto
delle dichiarazioni rese agli ispettori, anche al fine di valutare eventuali iniziative giudiziarie da
intraprendere a tutela dei propri interessi giuridici.

Avverso il provvedimento di differimento le sig.re,,
.....,,
....., hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del
1990, ed hanno chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione il rilascio di
copia dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del, ha specificato alla scrivente Commissione
di avere rilasciato il diritto di accesso nella sola forma della presa visione, al fine di evitare che il
datore di lavoro possa surrettiziamente acquisire le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
Infatti, sulla base di indizi, sussiste il fondato timore che l'istanza di accesso sia stata guidata dal
datore di lavoro per aggirare i divieti di cui all'art. 2, lett c) e art. 3 lett. c) del d.M. n. 757 del 1994.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, il sistema normativo vigente prima della riforma della l. n. 241/90 e del D.P.R. n. 352/92,
operata dalla legge n. 15/05 e dal D.P.R. n. 184/06, consentiva di distinguere due modalità di
esercizio del diritto di accesso. In particolare, qualora tale diritto fosse contrapposto alla
riservatezza di terzi, si riteneva possibile il contemperamento consentendo la sola visione dei
documenti ma non l'estrazione degli stessi.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è stato piuttosto incerto; l'orientamento
maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 ha registrato decisioni in cui si è limitato
l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n.

1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, ha imposto di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione consente di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non sussistono più ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti richiesti ed offerti in sola visione all'odierno ricorrente.

Ed invero già in precedenza era stato rilevato che le modalità di esercizio del diritto di accesso non possono ritenersi scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Pertanto, trattandosi di documenti già riconosciuti accessibili, nulla vieta che l'interessata ne possa ottenere copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:
contro

Resistente: Procura della Repubblica di

Fatto

A seguito di furto con scasso, avvenuto nel, nell'abitazione di, insegnante elementare, è stato iniziato procedimento penale, conclusosi con provvedimento di archiviazione.

Il sig. espone che, anche a seguito di successive vicende, l'..... ha chiesto di poter accedere ad alcuni documenti del procedimento penale suddetto n. /, e, come risulta da indicazioni anonime a pennarello apposte alla sua domanda di accesso, i documenti stessi non sono stati rinvenuti nel fascicolo giacente nell'archivio; il il ricorrente ha, di conseguenza, inoltrato denuncia di smarrimento dei documenti e il ha presentato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, istanza di accesso ai documenti "smarriti" di cui al citato fascicolo del procedimento n. /

Non avendo ottenuto risposta, avverso il diniego di accesso il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come è noto, la domanda di accesso a documenti amministrativi, nel disegno della l. 7 agosto 1990 n. 241, è ammissibile solo se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative, quantomeno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato; all'opposto, non è ammissibile la domanda di accesso agli atti processuali ed a quella espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi.

Nel caso in esame la richiesta di accesso riguarda documenti inseriti in un fascicolo riguardante un procedimento penale, e, dunque, documenti che, per la loro funzione, correlata all'esercizio dell'azione penale, non sono riferibili sotto alcuna prospettiva all'esercizio della funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità della normativa generale sull'accesso ai documenti di cui alla legge n. 241 citata (C. Stato, sez. IV, 22-06-2004, n. 4471).

Il ricorso del sig. è, pertanto, inammissibile .

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno-Prefettura di

Fatto

Il sig., titolare dell'istituto di vigilanza in, si vedeva notificare in data una lettera della prefettura di con la quale gli si contestavano alcune irregolarità nella gestione dell'istituto medesimo, invitandolo al contempo ad eliminarle, pena la revoca della licenza per l'esercizio dell'attività. Considerata la genericità degli addebiti mossi al ricorrente, lo stesso, in data, inoltrava all'amministrazione richiesta di accesso ai documenti del procedimento sanzionatorio aperto nei suoi confronti al fine di sanare le eventuali irregolarità e comunque per svolgere le proprie difese in merito alla vicenda contestatagli. Con provvedimento del, pervenuto al ricorrente il successivo, l'amministrazione negava l'accesso in quanto i documenti richiesti rientrerebbero a dire dell'amministrazione tra quelli esclusi in quanto consistenti in relazioni della polizia e/o dei carabinieri. Contro tale provvedimento, in data, il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento in quanto il procedimento aperto nei suoi confronti parteciperebbe delle caratteristiche del procedimento sanzionatorio amministrativo e non penale.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Posta l'indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti – trattandosi di accesso partecipativo ai sensi dell'articolo 10, l. n. 241/90 – il diniego opposto dall'amministrazione appare privo di fondamento. Invero, le norme richiamate dall'amministrazione per motivare il diniego del, non possono ritenersi applicabili a procedimenti aventi di natura sanzionatoria, ma sostanzialmente amministrativa e non penale. Nel caso di specie, la misura prospettata al ricorrente in caso di mancato adeguamento alle contestazioni a lui rivolte, consiste nella revoca della licenza a suo tempo rilasciata al ricorrente medesimo. Trattasi, dunque, di procedimento amministrativo di secondo grado preordinato ad una riponderazione dell'assetto di interessi posti alla base della licenza in questione, alla luce di rinnovati elementi di fatto e di opportunità.

In fattispecie come questa la giurisprudenza, peraltro richiamata nell'atto introduttivo del presente procedimento, è pacifica nel ritenere che non sussistano valide ragioni per escludere l'accesso. Tra le altre si ricordano Cons. Stato, Sez. IV, 20/05/1996, n.665, secondo cui: "La mera inerenza degli atti richiesti ad indagini di polizia - per giunta funzionale ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, e non penale - non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso"; e, più di recente, T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 14/11/2002, n.4954, in cui si afferma: "La mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione; ed

invero, la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso”; (nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto che il soggetto denunciato all'autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia).

Per tali motivi si ritiene che il diniego opposto dall'amministrazione sia illegittimo e che, pertanto, il ricorrente abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare – Centro Selezione Volontari di

Fatto

Il Sig. con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data - avendo partecipato ad un concorso per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ha richiesto alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di, il rilascio di vari documenti, tra cui, in particolare, i messaggi trasmessi dal Centro di selezione ai comandi di appartenenza di controinteressati dichiarati “non idonei” all’esito della visita medica, nonché i messaggi trasmessi alle competenti C.M.O. M.M. territorialmente competenti, per informare tali enti di questi provvedimenti medico – legali.

La suddetta istanza di accesso, relativamente a questa specifica documentazione richiesta, in data, è stata trasmessa d’ufficio per competenza dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di disporre che l’amministrazione gli consenta l’accesso.

Diritto

Il ricorso non si ritiene fondato, per i seguenti motivi.

In via preliminare, la scrivente Commissione non ritiene sussistente, ai sensi dell’art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante ad ottenere copia dei provvedimenti medico-legali di inidoneità dei due soggetti controinteressati, essendo il signor stato dichiarato idoneo nella medesima procedura concorsuale.

In ogni caso, la legge n. 241 del 1990, così come novellata, nei procedimenti selettivi esclude l’accesso a questa tipologia di documenti contenenti “informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”, art. 24, comma 1, lett. d) e al comma 7 dispone che “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, vale a dire quando “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che

il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Pertanto, il ricorso del signor non può essere accolto, oltre per carenza d'interesse, anche perché non si comprendono le ragioni poste a fondamento della suddetta istanza di accesso, né tanto meno si rileva il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso ai documenti richiesti - intesa quale prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi - con riferimento all'ostensione degli stessi, contenenti dati sensibili.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti viene fondato sulla considerazione che essendo risultato secondo in un precedente concorso per un posto di funzionario (area) ed essendosi dimesso il vincitore del concorso, il posto in questione avrebbe dovuto essere assegnato al ricorrente. L'amministrazione invece, a dire del ricorrente, aveva assegnato il posto all' architetto

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data ha presentato ricorso a questa Commissione, che nella seduta del ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame alla controinteressata. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data, trasmettendo nel contempo una nota difensiva in cui sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso presentato dal In particolare ritiene l'amministrazione che il ricorrente non sia titolare di situazione giuridica sufficientemente qualificata all'accesso anche in virtù del decorso di più di tre anni dalla conclusione del suddetto concorso.

Diritto

Il ricorso è fondato. In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia preso parte alla selezione conclusasi con la nomina della controinteressata fa sì che l'accesso in questione sia da ritenere endoprocedimentale e, quindi, sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale ultima disposizione non richiede la titolarità in capo al richiedente di apposita situazione giuridicamente rilevante a sostegno della richiesta di accesso, considerandola implicita nel fatto della partecipazione procedimentale dell'accedente. Prive di pregio sono, pertanto, le considerazioni svolte sul punto dall'amministrazione nella nota difensiva da ultimo comunicata alla scrivente Commissione.

Riguardo poi all'attualità dell'interesse, contestata dall' amministrazione, va ricordato che, ai sensi dell' art. 22, comma 6, della legge n. 241/1990 il diritto d'accesso è esercitabile " fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Casa circondariale di

Fatto

Il dr., ispettore di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di, in data formulava al direttore dell'amministrazione di appartenenza richiesta di accesso al proprio fascicolo personale. Tale richiesta veniva avanzata a seguito della notifica al ricorrente del giudizio complessivo stilato dall'amministrazione per l'anno che contemplava un abbassamento di punteggio rispetto a quello dell'anno precedente (....). L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta nei trenta giorni successivi, per cui, in data, il dr. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data sono pervenute le controdeduzioni dell'amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso per il mancato formarsi del silenzio assenso e per l'esclusione prevista dall'articolo 8, d.P.R. n. 352/92.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti disciplina l'accesso c.d. esoprocedimentale, ovvero quell'accesso esercitato da un soggetto terzo rispetto al procedimento e/o ai documenti di cui si chiede l'ostensione. Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente ha presentato istanza di accesso al proprio fascicolo personale, rientrando così nel disposto di cui all'articolo 10 della l. n. 241/90 che fa riferimento all'accesso endoprocedimentale per il quale, a differenza del primo, non è richiesta alcuna motivazione ritenendosi l'interesse ad accedere implicito nella circostanza che i documenti oggetto della istanza sono ascrivibili direttamente al soggetto domandante.

La giurisprudenza amministrativa è costante e pacifica sul punto. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 24/05/1996, n.727: "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica"; e, più di recente, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n.3691: "Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della p.a., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale". Tale orientamento è stato riaffermato a più riprese anche dalla giurisprudenza della scrivente Commissione, attesa la pregnanza dell'interesse del dipendente a conoscere tutto ciò che è inserito nel proprio fascicolo personale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

Ricorrente: dott.ssa

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato avendo subito un richiamo orale a conclusione di un procedimento disciplinare, per avere consentito che un dipendente intraprendesse il servizio con abiti civili non consoni alla circostanza, ha chiesto, dapprima in data, e successivamente in data, di potere accedere “ a tutti gli atti e/o documenti anche in forma anonima con apposizione di eventuali omissis, contenuti nei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di chi è stato ritenuto responsabile dell’episodio relativo al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza –”.

Specifica la ricorrente che, poiché nella relazione dell’ispettore capo sulla base della quale è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente si fa riferimento, anche, all’abbigliamento di due agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza –, la medesima intende acquisire i documenti relativi ad analogo procedimento disciplinare al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici. L’odierna ricorrente, in particolare, vuole verificare se i documenti possono esser utilizzati al fine di dimostrare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

La Questura di – Ufficio Personale, con provvedimento del, ha negato l’accesso ai chiesti documenti per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Avverso il provvedimento di diniego, la dott.ssa, ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

L’amministrazione ha ribadito alla scrivente Commissione, con nota del, quanto già affermato nel provvedimento di diniego del

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo l’art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, l’amministrazione abbia negato l’accesso ai documenti richiesti sulla base del provvedimento del

Pertanto, l’allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso; ma tale allegazione non è stata effettuata.

In secondo luogo, è stata omessa la notificazione del ricorso ai controinteressati, pur nominativamente individuati; ciò in violazione dello stesso articolo 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Dr.ssa

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-.....

Fatto

La dr.ssa, con richiesta di accesso datata, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti del procedimento con cui il Ministero aveva provveduto a revocare l'incarico di dirigente presso l'ufficio del Giudice di pace di alla dr.ssa per conferirle altro incarico presso il Tribunale della stessa città.

L'odierna ricorrente motivava la richiesta con la considerazione di essere stata a sua volta destinataria di analogo provvedimento di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale da parte del Ministero con successiva assegnazione presso un ufficio sito in una città diversa da quella in cui svolgeva le proprie funzioni (dal Tribunale in al tribunale di). La vicenda, che ha già avuto due sviluppi contenziosi, uno dinanzi al giudice del lavoro ed un altro in conseguenza della presentazione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (entrambi ancora pendenti), ha portato in data l'amministrazione a negare l'accesso, ritenendo la richiesta della ricorrente non adeguatamente motivata e comunque recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza della controinteressata dr.ssa, anche in considerazione dell'inserimento dei documenti richiesti nel protocollo riservato a motivo di alcuni profili concernenti dati sensibili della controinteressata che, a giudizio dell'amministrazione, farebbero pendere il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza a favore di quest'ultima.

Dal canto suo la dr.ssa, cui è stata comunicata la richiesta di accesso ed il presente ricorso, si è opposta con fermezza all'ostensione dei documenti in questione in quanto "collegati a vicende mie personali che involgono aspetti psicologici e professionali".

In data la dr.ssa ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di accertare la titolarità del diritto ad accedere ai documenti richiesti, facendo leva sull'essenzialità di tale acquisizione per poter dimostrare la disparità di trattamento operata nei suoi confronti attraverso la comparazione di due situazioni (la propria e quella relativa alla controinteressata dr.ssa) a dire della ricorrente del tutto analoghe. La Commissione, in data, decideva il ricorso in questione accogliendolo. Successivamente, in data, l'amministrazione confermava il proprio diniego, motivando espressamente sulle argomentazioni svolte da questa Commissione nella citata decisione. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre nuovamente la dr.ssa, con ricorso del

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

L'articolo 25 della legge n. 241/90, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce invero al comma 5 che contro le determinazioni di cui al comma 4 è dato ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale. Tra le determinazioni di cui al comma 4, figura il provvedimento confermativo del diniego di accesso emesso dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento del ricorso presentato dall'interessato

alla scrivente Commissione in prima battuta; tale provvedimento confermativo del precedente diniego impugnato in sede giustiziale, pertanto, può essere oggetto di ricorso esclusivamente in sede giurisdizionale.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.